

(N. 2082-B)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 8ª Commissione permanente (Agricoltura e alimentazione) del Senato della Repubblica
nella seduta del 25 luglio 1957*

*modificato dalla 9ª Commissione permanente (Agricoltura e foreste, alimentazione)
della Camera dei deputati nella seduta del 25 ottobre 1957 (V. Stampato n. 3111)*

presentato dal **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

(COLOMBO)

di concerto col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(GONELLA)

col **Ministro del Bilancio**

(ZOLI)

col **Ministro delle Finanze**

(ANDREOTTI)

e col **Ministro del Tesoro**

(MEDICI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
L' 8 NOVEMBRE 1957

Provvidenze creditizie a favore delle aziende agricole per il ripristino dell'efficienza produttiva degli impianti olivicoli danneggiati dalle neviccate e gelate verificatesi nell'annata agraria 1955-56.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

Il Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento costituito ai sensi dell'articolo 18 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito con modificazioni nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, avvalendosi delle somme ricavate con il collocamento di sue obbligazioni ad ammortamento ventennale, secondo le autorizzazioni ottenute a norma di legge, provvede a concedere mutui della durata di anni venti, fino alla somma di lire 10 miliardi, al tasso del 3 per cento agli agricoltori le cui aziende siano state gravemente danneggiate negli impianti di olivi dalle neviccate e gelate dell'annata agraria 1955-56.

L'importo del mutuo deve essere destinato al ripristino dell'efficienza produttiva degli impianti olivicoli.

Art. 2.

Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto col Ministro del tesoro saranno delimitate le zone nelle quali, avuto riguardo alla gravità dei danni sofferti dagli oliveti per effetto delle neviccate e gelate verificatesi nell'annata agraria 1955-56, le aziende agricole sono ammesse a fruire delle agevolazioni creditizie di cui all'articolo 1 della presente legge.

Art. 3.

Per mutui di cui all'articolo 1 della presente legge è consentito un periodo di preammortamento di otto anni, durante il quale l'agricoltore beneficiario è tenuto a pagare soltanto l'interesse del 3 per cento.

L'ammortamento del mutuo sarà effettuato a rate costanti in dodici anni successivi.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Il Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, costituito ai sensi dell'articolo 18 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito con modificazioni nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, avvalendosi delle somme ricavate con il collocamento di sue obbligazioni ventennali rimborsabili a decorrere dal nono anno, provvede a concedere mutui della durata di anni venti, fino alla somma di lire 10 miliardi, al tasso del 3 per cento, agli agricoltori le cui aziende siano state gravemente danneggiate negli impianti di olivi dalle neviccate e gelate dell'annata agraria 1955-56.

Identico.

Le obbligazioni di cui al primo comma del presente articolo sono assistite dalla garanzia statale per il rimborso del capitale e per il pagamento degli interessi.

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

Identico.

Art. 4.

I mutui di cui all'articolo 1 della presente legge sono concessi dal Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento in base a dichiarazione del Capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura che, dato atto della riduzione della produzione lorda vendibile aziendale per effetto dei danni sofferti dagli impianti olivicoli per le neviccate o gelate dell'annata agraria 1955-56, fornisce indicazioni sull'importo del mutuo di miglioramento fondiario occorrente per il ripristino dell'efficienza produttiva dell'oliveto.

Art. 5.

Sui mutui concessi a coloro che rivestono la qualifica di coltivatore diretto, singoli o associati, e alle piccole aziende è prevista la garanzia sussidiaria dello Stato sino ad un ammontare complessivo del 70 per cento della perdita accertata.

Ai fini del precedente comma, per la classificazione dell'azienda e per il riconoscimento della qualifica di coltivatore diretto, trovano applicazione i criteri previsti dall'articolo 5 del Regolamento per l'esecuzione delle norme del Capo III della legge 25 luglio 1952, n. 949, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1952, n. 1317.

Art. 4.

Identico.

I mutui possono essere concessi anche per le spese di ripristino sostenute successivamente al verificarsi degli eventi di cui al precedente articolo 1 e prima della entrata in vigore della presente legge.

Nel caso di aziende per le quali ricorrano le condizioni previste dalla presente legge e che risultino beneficiarie di contributi a termine della legge 26 luglio 1956, n. 839, potranno essere concessi mutui per la differenza tra la spesa complessiva occorrente per il ripristino ed il sussidio concesso allo stesso titolo in applicazione della citata legge.

Art. 5.

In caso di esecuzione forzata sugli immobili dati in garanzia da coltivatori diretti o da piccoli proprietari per i mutui di cui alla presente legge, la Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina deve intervenire nella vendita, offrendo di acquistare gli immobili a prezzo non inferiore al valore di stima stabilito ai fini della concessione del mutuo da concordarsi tra il Consorzio nazionale di credito di miglioramento ed il Capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Per i terreni acquistati dalla Cassa per la piccola proprietà contadina, ai sensi dei precedenti commi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, e successive modificazioni ed aggiunte.

Art. 6.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, allo scopo di dare la possibilità di praticare il tasso di favore del 3 per cento per le operazioni di cui all'articolo 1 della presente legge, è autorizzato a concedere al Consorzio nazionale di credito agrario di miglioramento, per tutta la durata dei mutui, un contributo annuo nel pagamento degli interessi nella misura del 4,50 per cento.

Art. 7.

L'impegno del contributo di cui al precedente articolo sarà assunto con decreti del Ministro dell'agricoltura e delle foreste sulla base di elenchi mensili comunicati dal Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, corredati dai pareri emessi dagli Ispettorati provinciali dell'agricoltura e da copia notarile di contratti di mutuo.

Il pagamento del contributo sarà disposto dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste a scadenze semestrali, e cioè il 31 gennaio ed il 31 luglio di ogni anno, su domanda del Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento e su dichiarazione del mutuatario attestante le somme riscosse.

In caso di anticipata estinzione del mutuo, cessa, dalla data della estinzione stessa, la corresponsione del contributo statale al Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento.

Art. 6.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, allo scopo di dare la possibilità di praticare il tasso di favore del 3 per cento per le operazioni di cui all'articolo 1 della presente legge, è autorizzato a concedere al Consorzio nazionale di credito agrario di miglioramento, per tutta la durata dei mutui, un contributo annuo costante fino al 3,50 per cento calcolato sull'importo originario dei mutui.

Art. 7.

Identico.

Art. 8.

Per la concessione di mutui, di cui all'articolo 1 della presente legge, il Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento chiederà ai mutuatari, in luogo della documentazione di rito, una dichiarazione notarile attestante l'esito degli accertamenti eseguiti circa la proprietà e la libertà del fondo offerto in garanzia.

Alla copertura del rischio derivante da omissioni o da errori della dichiarazione notarile sarà provveduto mediante premio di assicurazione.

Art. 8.

Gli atti ed i contratti relativi ai mutui di cui all'articolo 1 della presente legge sono esenti dalle tasse di bollo, e dalle imposte di registro ed ipotecarie salvo gli emolumenti spettanti ai conservatori dei registri immobiliari.

Gli onorari notarili, per gli atti notarili ed i contratti predetti, sono ridotti alla misura di un quarto.

Art. 9.

Nelle zone di cui all'articolo 2 della presente legge, ai titolari di partite catastali, il cui reddito dominicale imponibile complessivo sia catastalmente attribuibile per almeno il 40 per cento alla coltura dell'olivo, l'Intendente di finanza concede la rateizzazione in sessanta rate bimestrali delle imposte, sovraimposte e addizionali sui redditi dominicali ed agrari dovute per gli esercizi finanziari fino al 30 giugno 1959.

La maggiore rateizzazione è concessa su domanda degli interessati, da presentarsi, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dei decreti interministeriali previsti dall'articolo 2 della presente legge.

Art. 10.

Per la concessione dei contributi di cui all'articolo 6 della presente legge nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste saranno iscritti i seguenti stanziamenti:

Esercizio 1957-58	L.	52.500.000
» 1958-59	»	315.000.000
» 1959-60	»	450.000.000
» 1960-61	»	450.000.000
» 1961-62	»	450.000.000
» 1962-63	»	450.000.000
» 1963-64	»	450.000.000
» 1964-65	»	450.000.000

Art. 9.

Identico.

Art. 10.

Identico.

Art. 11.

Identico.

Esercizio 1957-58	L.	10.000.000
» 1958-59	»	245.000.000
» 1959-60	»	350.000.000
» 1960-61	»	350.000.000
» 1961-62	»	350.000.000
» 1962-63	»	350.000.000
» 1963-64	»	350.000.000
» 1964-65	»	350.000.000

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Esercizio 1965-66	L.	393.300.000
» 1966-67	»	336.300.000
» 1967-68	»	288.000.000
» 1968-69	»	288.000.000
» 1969-70	»	288.000.000
» 1970-71	»	288.000.000
» 1971-72	»	288.000.000
» 1972-73	»	288.000.000
» 1973-74	»	288.000.000
» 1974-75	»	288.000.000
» 1975-76	»	288.000.000
» 1976-77	»	288.000.000
» 1977-78	»	187.200.000
» 1978-79	»	86.400.000

Alla copertura della spesa di lire 52.500.000 per l'esercizio 1957-58 si provvede mediante la riduzione di lire 52.500.000 del capitolo 60 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 11.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Esercizio 1965-66	L.	350.000.000
» 1966-67	»	350.000.000
» 1967-68	»	350.000.000
» 1968-69	»	350.000.000
» 1969-70	»	350.000.000
» 1970-71	»	350.000.000
» 1971-72	»	350.000.000
» 1972-73	»	350.000.000
» 1973-74	»	350.000.000
» 1974-75	»	350.000.000
» 1975-76	»	350.000.000
» 1976-77	»	350.000.000
» 1977-78	»	340.000.000
» 1978-79	»	105.000.000

Alla copertura della spesa di lire 10.000.000 per l'esercizio 1957-58 si provvede mediante la riduzione di lire 10.000.000 dello stanziamento del capitolo 60 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Identico.

Art. 12.

Identico.